



S.S. Gestione Funzioni Unificate Distrettuali
Responsabile: Dr. Annamaria MILANESE
Responsabile procedimento: Rosaria FERRARA

Sede legale: Via Venezia n. 6
15121 ALESSANDRIA (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Sig. RESPONSABILE
Ist. CENTRO PAOLO VI ONLUS
Via Gavino Lugano n. 40
15072 CASALNOCETO

Sig. DIRETTORE
C.I.S.A.
Via De Gasperi n. 1/b
15072 TORTONA

Sigg. DIRETTORI
Programmazione Sanitaria e Coesione Sociale
Regione PIEMONTE
10128 TORINO

Sig. DIRETTORE
Distretto di
NOVI LIGURE - TORTONA

Oggetto: Trasmissione convenzione approvata con determinazione
n. 43 del 13/01/2021 – Centro Diurno **DOLCEMENTE**

Si trasmette, in allegato, per quanto di competenza, copia della convenzione stipulata per il periodo gennaio 2020 – dicembre 2021, approvata con la determinazione n. 43 del 13/01/2021 avente per oggetto: "Contratti di convenzione gli Enti Gestori delle funzioni socio – assistenziali – sanitarie per disabili dei diversi Distretti dell'ASL AL – prima tranche".

Al fine di poter rispettare i tempi previsti per la liquidazione e successivo pagamento delle prestazioni rese (quota sanitaria della retta) si chiede, cortesemente, di voler trasmettere, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di competenza, così come previsto dall'art. 5 del contratto sottoscritto, la documentazione contabile – amministrativa del caso (prospetto elenco assistiti convenzionati con dettaglio giornate di presenza) comunicando nel contempo gli estremi delle note contabili inviate in formato elettronico sul sistema di interscambio.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o adempimento si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE S.S. F.A.U.D.
Dr. Annamaria MILANESE

RF

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA A.S.L. AL, L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI CISA E IL CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO PER DISABILI DI TIPO A "DOLCEMENTE" DEL CENTRO "PAOLO VI" DI CASALNOCETO – ANNO 2020/2021.

TRA

L'ASL AL con sede legale in Alessandria, Via Venezia n. 6, Partita IVA/Codice Fiscale 02190140067, legalmente rappresentata dal Direttore del Distretto di Novi Ligure-Tortona, Dr. Orazio Francesco BARRESI;

L'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali "C.I.S.A." con sede in Tortona, Via Milazzo n. 1 - Partita IVA/Codice Fiscale: 01741580060 legalmente rappresentato dal Direttore, Dr.ssa Maria Teresa ZAMBOSCO;

E

Il presidio socio assistenziale sanitario denominato "Dolcemente", Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo (CDSTR) per Disabili di tipo A del CENTRO "PAOLO VI" – VIA GAVINO LUGANO N. 40 – CASALNOCETO (AL) CF 94007200069 e P. IVA 01829840063 legalmente rappresentato da De Paoli Don Cesare, in qualità di Procuratore Speciale della Diocesi di Tortona Centro "Paolo VI" Onlus, con sede legale in Piazza del Duomo n. 12 – Tortona;

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il presidio socio-sanitario Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo (CDSTR) "Dolcemente" del CENTRO "PAOLO VI" – VIA GAVINO LUGANO N. 40 – CASALNOCETO (AL), sulla base del provvedimento n. 2016/628 rilasciato in data 30/09/2016 ed emesso dal Direttore Generale ASL AL, è autorizzato al funzionamento con i requisiti del regime definitivo per:
 - n. 10 posti per disabili di Tipo A (ex D.G.R. 230/97);
- il presidio socio-sanitario Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo (CDSTR) "Dolcemente" del CENTRO "PAOLO VI" è stato accreditato per :
 - 10 posti per disabili di Tipo A (ex D.G.R. 230/97);
- l'A.S.L. AL e il C.I.S.A. di Tortona intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento.

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
Oggetto

1. L'A.S.L. AL e il C.I.S.A. di Tortona si avvalgono del presidio socio-sanitario Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo (CDSTR) "Dolcemente" del CENTRO "PAOLO VI", nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza semi-residenziale socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza "Disabili" per i seguenti posti diurni:

- n° 10 posti per disabili di Tipo A (ex D.G.R. 230/97);

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL ed il C.I.S.A. di Tortona possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali C.I.S.A. possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni di utente inserito, il P.A.I./P.E.I., in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa di riferimento, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza (Disabili di tipo A) che può accedere ai posti diurni accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Comuni) è fissata, giusta deliberazione n. 2011/664, per il seguente periodo 01/01/2020 – 31/12/2021 in:

- €/die 85,51 (70% sanità e 30% sociale);

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento purchè rispettati i parametri gestionali indicati nella D.G.R. n. 230-23699/97.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria prevista in:

- €/die 59,86 quota sanitaria;

Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi.

3. La quota tariffaria a carico del Comune/utente che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

- €/die 25,65 quota sociale.

Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Detta quota è da riscuotersi a cura del Presidio.

4. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando al precedente punto 4.

5. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.

6. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per casi particolari della tipologia di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di

riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

7. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio - dall'ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 403 C. C...

8. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

9. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. e al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa di riferimento, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del PEI.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa di riferimento, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare :

le tariffe riconosciute in caso di temporanea assenza sono:

Per quello che attiene alle assenze dell'assistito la tariffa riconosciuta è:

- ❖ fino al 5° giorno consecutivo di assenza dal Centro Diurno – retta al 100%
- ❖ dal 6° giorno consecutivo di assenza e fino al 40° gg di assenza – retta ridotta al 50%;
- ❖ oltre il 40° giorno consecutivo di assenza il caso dovrà essere opportunamente rivalutato dall'U.M.V.D.

Solo in casi eccezionali e per gravi motivi l'Unità valutativa in accordo con il presidio, può definire il mantenimento del posto garantendo il pagamento della tariffa nella misura del 45% da suddividersi al 50% tra l'A.S.L. e l'Ente Gestore competente territorialmente.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali C.I.S.A. confermano il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009 definito ai sensi della deliberazione n. 2010/640 del 17.5.2010.

Art. 8 Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali C.I.S.A., accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9 Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

**Art. 10
Durata**

1. Il presente contratto avrà durata sino al 31/12/2021 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

**ART. 11
Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Tortona, 31/3/2020

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PRESIDIO
Comunità Riabilitativa Psicosociale per Minori
(CRP) "LA FOGLIATA" del Centro "PAOLO VI"

Don Cesare DE PAOLI



de Paoli

IL DIRETTORE DISTRETTO NOVI L.-TORTONA

Dott. Orazio Francesco BARRESI

Barresi



IL DIRETTORE ENTE GESTORE C.I.S.A.

Dr.ssa Maria Teresa ZAMBOSCO

Zambosco

